

Laicità dello stato ed esposizione del crocifisso:
brevi note sul (difficile) rapporto tra la presenza del simbolo religioso nelle
strutture pubbliche e il principio di separazione degli ordini*

di Jlia Pasquali Cerioli

SOMMARIO: 1. Premessa 2. Brevi cenni sull'ordinanza 389/04 della Corte costituzionale 3. (segue)...e sugli scenari aperti dal mancato intervento del giudice delle leggi 4. L'illegittimità della presenza del crocifisso: dal contrasto con la libertà di coscienza al conflitto con la laicità dello stato 5. Imposizione del simbolo e separazione tra ordine statale e ordine confessionale 6. L'equazione simbolo religioso = simbolo culturale = simbolo identitario al vaglio del principio di alterità tra sfera temporale e sfera spirituale.

1. Premessa

L'esito del recente giudizio di fronte al giudice delle leggi sulla presenza del crocifisso nelle strutture pubbliche lascia delusi. Non stupisce il dispositivo dell'ordinanza 13 dicembre 2004 n. 389¹, che ha dichiarato la manifesta infondatezza dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Veneto²; il risultato era già stato anticipato, pur con qualche

* Il presente scritto è destinato al volume *I simboli religiosi tra diritto e culture*, a cura di E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO, di prossima pubblicazione.

¹ Il provvedimento è pubblicato in *Giur. cost.*, 2004, fasc. 6.

² Il Tar veneto, con ordinanza 14 gennaio 2004 n. 56, in *Foro it.*, 2004, III, pp. 235 ss., ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento al principio di laicità dello stato, e «comunque», agli artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 Cost., degli artt. 159 e 190 del d. lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione di ogni ordine grado), come «specificati», rispettivamente, dagli artt. 119, con l'allegata tabella C, del r.d. 26 aprile 1928 n. 1297 (regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare) e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924 n. 965 (ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media) nella parte in cui includono il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche, nonché dell'art. 676 del medesimo d. lgs. 297/04 nella parte in cui conferma la vigenza delle richiamate disposizioni regolamentari. Con sentenza 22 marzo 2005 n. 1110 (leggibile in www.olir.it, con i commenti critici di N. FIORITA, *Se il crocifisso afferma e conferma la laicità dello Stato: paradossi, incongruenze e sconfinamenti di una sentenza del Tar del Veneto*, e di J. PASQUALI CERIOLI, *Il crocifisso «afferma» la laicità, ma il giudice la nega*; sulla pronuncia si vedano inoltre P. VERONESI, *La Corte costituzionale, il Tar e il crocifisso: il seguito dell'ordinanza n. 389/2004*, in *Diritto e giustizia online*, aprile 2005; L. P. VANONI, *Il crocifisso come simbolo della laicità dello Stato*, in <http://forumcostituzionale.it/giurisprudenza/3892004sc.htm>, aprile 2005) il tribunale amministrativo, chiamato a pronunciarsi dopo l'ordinanza 389/2004 della Corte costituzionale, ha ritenuto compatibile con il principio supremo di laicità dello stato l'obbligo di esposizione del crocifisso, malgrado nel provvedimento di rimessione fosse stata sostenuta con sicurezza di argomentazioni (si veda, in particolare, il paragrafo 5.3 delle motivazioni in diritto) la non manifesta infondatezza della questione. Sul punto ha osservato P. VERONESI, *La Corte*, cit., p. 2: «il T.A.R. (in una diversa composizione) supera di slancio i dubbi di legittimità costituzionale già illustrati

autorevole dissonanza³, da larga parte della dottrina⁴. Cruccia la perdita dell'occasione di offrire una ulteriore elaborazione dei "corollari"⁵ della laicità, e in particolare di quella "distinzione di ordini distinti" tra stato e chiesa che, malgrado secondo la stessa Corte costituzionale caratterizzi "nell'essenziale" il principio supremo, è ferma alla definizione offerta circa dieci anni orsono⁶. I più recenti interventi dei giudici di palazzo della Consulta si sono infatti concentrati su altri riflessi⁷ – per usare il lessico della Corte – della laicità; il tema della presenza del crocifisso nelle scuole pubbliche avrebbe presentato l'opportunità di rinforzare la forgiatura della portata del principio di separazione tra ordine statale e ordine temporale, nei confronti del quale si evidenzia, a mio avviso, il più rilevante profilo di contrasto della presenza dell'effigie religiosa⁸.

Questo breve intervento si concentrerà prevalentemente su tale aspetto - solo ai margini delle riflessioni dottrinali⁹ - tralasciando le pur interessanti questioni circa la possibile

nell'ordinanza di rinvio. Le norme a suo tempo impugnate cessano di suscitargli perplessità; i dilemmi sulla loro vigenza e la loro compatibilità costituzionale si sciolgono come neve al sole».

³ In questo senso A. PUGIOTTO, *La Corte messa in croce dal diritto vivente regolamentare*, in AA.VV., *La laicità crocifissa. Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, a cura di R. BIN - G. BRUNELLI - A. PUGIOTTO - P. VERONESI, Torino, 2004, pp. 284 ss., il quale argomenta a favore dell'ammissibilità della questione di costituzionalità sollevata dai giudici veneti facendo leva sull'applicazione del testo unico del 1994 secondo un significato «vivente di origine regolamentare» sindacabile dalla Corte.

⁴ Cito, tra tutti, R. BIN, *Inammissibile, ma inevitabile*, in AA.VV., *La laicità*, cit., pp. 37 ss.

⁵ L'espressione è di G. CASUSCELLI, «L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale» in materia di vilipendio della religione, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2001/3, pp. 1119 ss., in cui l'A., ricostruendo il modello di laicità disegnato dal giudice delle leggi, ha individuato i seguenti corollari del principio: «Suo fondamento pluralista. Irrilevanza del dato numerico. Irrilevanza del dato sociologico. Divieto di discipline differenziate in base all'elemento religione. Doveri dell'equidistanza e dell'imparzialità. Regola della distinzione degli ordini. Doverosa tutela delle minoranze religiose. Legittimità della legislazione promozionale di tutela della libertà di religione. Specificità degli interessi confessionali da tutelare con lo strumento pattizio».

⁶ Si veda Corte cost., sent. 8 ottobre 1996 n. 334, in *Giur. cost.*, 1996, pp. 2919 ss.

⁷ Mi riferisco, in particolare, alle sentenze 20 novembre 2000 n. 508, in *Giur. cost.*, 2000, pp. 3965 ss., e 16 luglio 2002 n. 346, in *Giur. cost.*, 2002, pp. 2615 ss., attraverso le quali la Corte, elaborando in senso evolutivo il concetto di «eguale libertà» ex art. 8, primo comma, Cost., ha ribadito il dovere di «equidistanza ed imparzialità» dello stato nei confronti di tutte le confessioni religiose (sent. 508/00) a prescindere dalla presenza di eventuali intese ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost., finalizzate a promuovere «la specificità» dei singoli gruppi di fede nella materia dei rapporti con repubblica (sent. 346/02). Ruotano intorno ai principi di uguaglianza degli individui e di eguale libertà delle confessioni religiose le motivazioni della recentissima sentenza 18 aprile 2005 n. 168 (leggibile in www.olir.it, con i commenti di L. DE GREGORIO, *La sentenza n. 168 del 2005 della Corte costituzionale. La fine di un lungo percorso verso la legalità costituzionale o l'avvio di nuovi assetti per la tutela penale della religione?*, e di N. MARCHEI, *La Consulta conclude il «lavoro» intrapreso 10 anni fa: un volto «nuovo» (ma non troppo) per i reati in materia religiosa*, entrambi del maggio 2005), con cui il giudice delle leggi ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 403 del codice penale, ultima disposizione a presentare una disparità di trattamento a favore del culto cattolico nella tutela penale del sentimento religioso.

⁸ Secondo C. MARTINELLI, *Le necessarie conseguenze di una laicità «presa sul serio»*, in A.A.V.V., *La laicità*, cit., p. 211, dalla separazione tra ordine dello stato e ordine delle chiese, «nocciolo duro» del principio supremo di laicità, «dovrebbe necessariamente derivare un monopolio repubblicano di tutta la simbologia collocata negli edifici pubblici»

⁹ Ho già accennato al tema in V. PACILLO – J. PASQUALI CERIOLO, *I simboli religiosi: profili di diritto ecclesiastico italiano e comparato*, Milano, 2003, pp. 44 – 47; sul punto si vedano inoltre le osservazioni di N. MARCHEI, *Il simbolo religioso e il suo regime giuridico nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., *Symbolon / diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multicultural*, a cura di E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO, in corso di pubblicazione, in particolare pp. 280 - 285; V. PACILLO, *Neo - confessionismo e regressione*, in www.olir.it, gennaio 2005; B. RANDAZZO, *Laicità «positiva» e crocifisso nelle aule scolastiche*:

(*rectius*, probabile) abrogazione implicita¹⁰ delle risalenti norme sull'esposizione del simbolo ed i nodi in materia di giustizia costituzionale emersi dall'analisi del giudizio promosso dinanzi alla Corte¹¹, temi frequentati con più assiduità dagli studiosi.

2. Brevi cenni sull'ordinanza 389/04 della Corte costituzionale

I sintetici passaggi delle motivazioni in diritto dell'ordinanza 389/04 che secondo le prime annotazioni della dottrina costituirebbero possibili accenni al merito della questione, pur formalmente estraneo all'oggetto del provvedimento, invitano ad alcune brevissime riflessioni. Nei commenti l'attenzione si è concentrata in particolare sulle precisazioni della Corte che, nel respingere, sotto ogni profilo¹², l'esame di costituzionalità delle norme sull'esposizione del crocifisso nelle aule in quanto regolamentari, sottolineano come il t. u.

incostituzionalità dell'obbligo di esposizione e incostituzionalità dell'obbligo di rimozione, in *Quad. cost.*, 2004, n. 4, pp. 841 ss.

¹⁰ Sull'argomento si confronti lo studio di L. ZANNOTTI, *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, in *Dir. eccl.*, 1990, I, pp. 328 ss.; dopo l'intervento della Corte di cassazione a favore dell'abrogazione implicita delle richiamate norme regolamentari (Cass. pen., sez. V, sent. 1 marzo 2000 n. 439, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2000/3, pp. 846 ss., preceduta dal commento di A. DE OTO, *Presenza del crocifisso o di altre immagini religiose nei seggi elettorali: la difficile affermazione di una «laicità effettiva»*), il cui indirizzo interpretativo è stato seguito dalla nota ordinanza 23 ottobre 2003 del Tribunale de L'Aquila (in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2003/3, p. 717), si sono succeduti diversi interventi, tra cui segnalo G. DI COSIMO, *Simboli religiosi nei locali pubblici: le mobili frontiere dell'opinione pubblica*, in *Giur. cost.*, 2000, pp. 1130 ss.; C. OTTINO, *Montagnana assolto. Ma i crocifissi restano al loro posto*, in *Laicità*, giugno 2000 (anno XII), n. 2 – 3, pp. 9 ss; più recenti, R. BOTTA, *Simboli religiosi ed autonomia scolastica*, in *Corr. giur.*, 2004/2, in particolare p. 238; G. D'ALESSANDRO, *Un caso di abrogazione indiretta?*, in AA.VV., *La laicità*, cit., pp. 96 ss.; N. MARCHEI, *La vigenza delle norme regolamentari a seguito dell'entrata in vigore della Carta costituzionale*, in AA.VV., *La laicità*, cit., pp. 201 ss; P. VERONESI, *Abrogazione «indiretta» o quaestio? Il crocifisso, i luoghi pubblici e la laicità sotto la lente della Corte*, in AA.VV., *La laicità*, cit., pp. 311 ss.; i profili comparatistici del tema della presenza di simboli religiosi nella scuola pubblica sono affrontati, in una prospettiva generale, da F. MARGIOTTA BROGLIO, *Il sistema giuridico dell'Unione europea*, in F. MARGIOTTA BROGLIO – C. MIRABELLI – F. ONIDA, *Religioni e sistemi giuridici*, Bologna, 2000, pp. 225 ss.

¹¹ In tema si vedano F. BENELLI, *Il fine non giustifica il mezzo. Una via sbagliata (il ricorso alla Corte) per un problema reale (l'esposizione dei simboli religiosi)*, in A.A.V.V., *La laicità*, cit., 27 ss.; R. BIN, *Inammissibile*, cit., pp. 37 ss.; G. D'AMICO, *Il combinato disposto legge – regolamento di esecuzione dinanzi alla Corte costituzionale (note sui profili di ammissibilità dell'ordinanza sul crocifisso)*, in A.A.V.V., *La laicità*, cit., pp. 106 ss.; G. DI COSIMO, *Le spalle della Corte*, in A.A.V.V., *La laicità*, cit., pp. 125 ss.; G. GEMMA, *Spetta al giudice comune, non alla Corte costituzionale, disporre la rimozione del crocifisso*, in A.A.V.V., *La laicità*, cit., pp. 159 ss.; A. GIORGIS, *L'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche: questione per lo più inammissibile, ma...non del tutto infondata*, in A.A.V.V., *La laicità*, cit., pp. 166 ss.; A. PUGIOTTO, *La Corte*, cit., pp. 284 ss; M. ZAMBELLI, *Appunti critici all'atto di promovimento*, in A.A.V.V., *La laicità*, cit., 319 ss.; sull'ordinanza di manifesta infondatezza emessa dalla Corte si veda A. PUGIOTTO, *Sul crocifisso la Corte costituzionale pronuncia un'ordinanza pilatesca*, in *Diritto&Giustizia*, 2005, n. 3, pp. 80 ss.

¹² L'ordinanza di rimessione del Tar veneto ha invitato la Corte a un controllo "indiretto" delle fonti secondarie sul presupposto di una "specificazione" da parte di queste ultime sul contenuto delle norme di natura legislativa al vaglio del giudizio diretto di legittimità costituzionale. Di rimando, il giudice delle leggi ha osservato invece come gli artt. 159 e 190 del testo unico sull'istruzione (d. lgs. 16 aprile 1994 n. 297) si limitino «a disporre l'obbligo a carico dei Comuni di fornire gli arredi scolastici [...] attenendo il loro oggetto e il loro contenuto solo all'onere della spesa per gli arredi» non sussistendo pertanto «fra le due menzionate disposizioni legislative, da un lato, e le disposizioni regolamentari richiamate dal remittente, dall'altro, quel rapporto di integrazione e specificazione [...] che avrebbe consentito [...] l'impugnazione delle disposizioni legislative "come specificate" dalle norme regolamentari».

sull'istruzione assicuri la vigenza delle disposizioni non espressamente abrogate solo se di livello primario¹³. In questa prospettiva, dalla pronuncia di manifesta inammissibilità si desumerebbe l'assenza di un obbligo alla affissione del crocifisso, distanziando la posizione del giudice delle leggi rispetto a quella assunta nel 1988 dal Consiglio di stato¹⁴ nel sostenere la vigenza dei vecchi regolamenti sulla presenza del simbolo religioso¹⁵. L'intuizione incontra lo scoglio di una efficace replica *a contrariis* sulla scorta dei rilievi compiuti dalla Corte: «se [...] la clausola di salvaguardia delle disposizioni non incompatibili con il testo unico del 1994, stabilita nel suo art. 676, “può concernere solo disposizioni legislative, e non disposizioni regolamentari” la vigenza di queste ultime non può essere esclusa»¹⁶.

Proseguendo, la definizione di «non attuali e superati»¹⁷ degli elenchi di arredi previsti dalla tabella C allegata al r.d. 1297/28 e richiamata dall'art. 119 del decreto ha portato a ritenere che le argomentazioni della Corte «non manchino di tradire una sorta di propensione a favore della sussistenza del rilievo di legittimità sollevato»; esse costituirebbero dunque un implicito invito al legislatore ad intervenire attraverso la via, irta, della approvazione di una legge che, abrogando le disposizioni regolamentari in materia, «si esprima apertamente a favore dell'assenza di simboli religiosi in luoghi pubblici»¹⁸. Tuttavia, il laconico inciso che l'ordinanza dedica al carattere desueto degli elenchi contenuti nelle disposizioni regolamentari, a mio avviso riferibile con più certezza ad arredi diversi rispetto al crocifisso¹⁹,

¹³ L'ordinanza 389/04 della Corte costituzionale recita: «per quanto riguarda l'art. 676 del d. lgs. n. 297 del 1994, non può ricondursi ad esso l'affermata perdurante vigenza delle norme regolamentari richiamate, poiché la eventuale salvezza, ivi prevista, di norme non incluse nel testo unico, e non incompatibili con esso, può concernere solo disposizioni legislative, e non disposizioni regolamentari». Secondo S. CECCANTI, *Crocifisso: dopo l'ordinanza 389/2004. I veri problemi nascono ora*, in <http://forumcostituzionale.it/giurisprudenza/3892004sc.htm>, la dicitura «eventuale salvezza» rivelerebbe una propensione della Corte a ritenere abrogate le norme regolamentari richiamate.

¹⁴ Cons. stato, parere 27 aprile 1988 n. 63, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1989/1, pp. 197 ss.

¹⁵ In questo senso si veda F. MARGIOTTA BROGLIO, *Obbligatorio o non obbligatorio? Il crocifisso per ora resta appeso*, in www.olir.it, dicembre 2004, già pubblicato, in versione ridotta, sul *Corriere della Sera* del 16 dicembre 2004.

¹⁶ L'acuta osservazione viene da A. PUGIOTTO, *Sul crocifisso*, cit., p. 82. Sul punto si veda inoltre S. LARICCIA, *Garanzie e limiti della giustizia italiana per l'attuazione del principio di laicità*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it. A favore della permanenza in vigore delle norme regolamentari sull'esposizione del crocifisso si veda C. MIRABELLI, *Quel simbolo non è incostituzionale*, ne *L'Avvenire*, 16 dicembre 2004.

¹⁷ La pronuncia, a proposito dell'ammissibilità di censure mosse nei confronti di disposizioni legislative come specificate da norme regolamentari precedenti, rileva: «nella specie il precetto che il mittente ricava dalle norme regolamentari non si desume nemmeno in via di principio dalle disposizioni impugnate degli artt. 159 e 190 del testo unico; infatti, per quanto riguarda la tabella C allegata al r.d. n. 1297 del 1928, e richiamata dall'art. 199 dello stesso, essa contiene soltanto elenchi di arredi previsti per le varie classi, elenchi peraltro in parte non attuali e superati, come ha riconosciuto la stessa amministrazione».

¹⁸ Con queste parole A. G. CHIZZONITI, *Identità culturale e religiosa degli italiani ed esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. La Corte costituzionale si interroga, ma non si espone*, in www.olir.it, dicembre 2004, p. 3.

¹⁹ Cito dal testo della tabella C allegata all'art. 119 del r.d. 1297/28: «Prima classe [...] 7. Pallottoliere semplice [...] 11. Albo d'onore degli alunni che non meritano rimproveri per poca pulizia della persona [...] Seconda classe [...] 3. Quadri murali utili per l'insegnamento dell'igiene e delle nozioni varie [...] Quadri di propaganda

sembra insufficiente a costituire un monito dalla forza capace di smuovere il legislatore, la cui prudenza politica in materia ecclesiastica si misura con il dato della mancata adozione sin ora di qualsivoglia provvedimento volto a conformare l'ordinamento al principio supremo di laicità dello stato²⁰. Insomma, il terreno su cui si sono concentrati gli apprezzabili sforzi interpretativi richiamati è troppo arido: una ordinanza di manifesta infondatezza, priva di ogni riferimento al parametro costituzionale invocato, costituisce una base debole per avanzare fondate ipotesi sull'orientamento della Corte circa il merito della questione.

L'elemento più sicuro della vicenda è invece l'effetto pratico conseguente alla decisione, e cioè che il crocifisso, dove presente, "resta appeso"²¹. E' forse da questo punto, difficilmente confutabile, che bisogna partire per poter azzardare un giudizio sulla posizione dell'organo costituzionale. Il risultato, senz'altro chiaro alla Corte, invita ad una lettura in chiave metagiuridica dell'ordinanza²², e sembra tradire il pensiero del giudice delle leggi, che, pure ammettendo un'eventuale illegittimità costituzionale dell'obbligo di affissione del crocifisso, non pare convinto della sussistenza di un obbligo di rimozione del simbolo religioso dalle pareti delle strutture pubbliche²³. L'argomento, senza dubbio suggestivo, ha il merito di conciliare l'esigenza teorica dell'affermazione del principio di laicità con la necessità pratica di soddisfare le numerose istanze sociali contrarie a una azione effettiva di denudamento dei luoghi pubblici. Esso tuttavia poggia su una costruzione fragile, che aggira il nodo centrale del tema. Invero, i dubbi di costituzionalità non rilevano principalmente in ordine all'«obbligo

della Croce Rossa giovanile, o altri quadri utili allo svolgimento del programma di igiene della classe [...] Classi integrative [...] 1. Bandiera d'Italia, che sarà fregiata dei premi riportati dalla scuola nelle gare (Obbligatoria). 2. Uno strumento musicale (possibilmente un pianoforte o un armonium). [...] 7. Possibilmente: strumenti per la fanfara del ricreatorio festivo [...]

²⁰ A questo proposito si richiamano le considerazioni di A. PUGIOTTO, *Sul crocifisso*, cit., p. 84, il quale rileva: «Se c'è [...] un soggetto che non si sentirà chiamato in causa dal pronunciamento della Corte costituzionale è proprio il Legislatore. L'ordinanza n. 389/2004 non contiene alcun monito al Parlamento. L'assenza di una qualsiasi indicazione ermeneutica sul rapporto tra laicità e simboli religiosi nei luoghi pubblici non incanala né sollecita alcun dibattito politico. L'effetto pratico, conseguente alla decisione costituzionale di lasciare il crocifisso dov'è, induce all'attendismo e all'inerzia le forze politiche favorevoli allo *status quo*». Ha parlato di una laicità «inattuata» dal legislatore e «non praticata» dal governo e dalla pubblica amministrazione G. CASUSCELLI, *Le attuali prospettive del diritto ecclesiastico italiano*, in www.olir.it, aprile 2005, pp. 16 – 17.

²¹ Così nel titolo del commento di F. MARGIOTTA BROGLIO, *Obbligatorio*, cit.

²² E' difficile non convenire con N. FIORITA – L. ZANNOTTI, *La Corte in croce*, in www.olir.it, dicembre 2004, per i quali «[I]a sensazione [...] è quella che abbia prevalso la prudenza, ovvero abbia prevalso tra i giudici costituzionali la volontà di non adottare una decisione nel merito (più o meno scontata, solo ove si pensi che il crocifisso non campeggia proprio nell'aula di udienza della Corte) che avrebbe suscitato le reazioni dell'opinione pubblica e avrebbe alimentato nuove interminabili divisioni». Nel medesimo senso si veda S. CECCANTI, *Crocifisso*, cit., in cui egli rileva che «la Corte ha semplicemente deciso di non decidere, di allontanare da sé l'amaro calice, per non essere crocifissa».

²³ In questo senso di veda B. RANDAZZO, *Laicità*, cit., p. 843, in cui l'A. osserva: «l'incostituzionalità dell'obbligo di affissione, che discende direttamente dalla laicità dello stato [...], non si traduce nel suo contrario, e cioè nel divieto di esposizione e nel conseguente obbligo di rimozione. La laicità affermata dal nostro giudice costituzionale [...] renderebbe altresì incostituzionale una legge che imponesse un divieto di esposizione, e illegittimo un provvedimento che disponesse l'obbligo di rimozione del crocifisso: ci troveremmo di fronte ad uno Stato che assume una concezione di laicità antireligiosa, concezione che non ci appartiene».

di esposizione» dell'immagine religiosa; essi vertono sulla presenza, in sé, del crocifisso a campeggiare nelle classi dietro la cattedra. Pertanto, la questione si porrebbe in termini analoghi pure nel caso in cui simile presenza fosse decretata non da una norma generale, ma da una valutazione delle singole comunità scolastiche.

3. (segue)...e sugli scenari aperti dal mancato intervento del giudice delle leggi

Non vi è dubbio che l'astensione della Corte costituzionale dal pronunciarsi sul merito della questione sottoposta al suo esame alimenti la tentazione di ricorrere a soluzioni mediatricie, come quella di investire ciascun istituto scolastico della scelta di esporre o meno il simbolo religioso nelle aule. L'idea, che gode del sostegno di parte della dottrina²⁴ ma che non trova il conforto della giurisprudenza più recente²⁵, è sorta nel quadro dell'originaria impostazione del problema circa la presenza del crocifisso nelle strutture pubbliche, incentrato sul contrasto tra l'esposizione dell'effigie religiosa con il diritto alla libertà di (formazione della) coscienza individuale²⁶. Per risolvere questo potenziale conflitto si è recentemente sostenuto che «i presidi o i direttori didattici, in raccordo con gli organi collegiali, possano, *in seguito alla contestazione del crocifisso ove percepito come simbolo religioso sulla base di convinzioni religiose o filosofiche [...] trovare soluzioni adeguate al caso singolo [...]* La motivazione del dissenziente non sarebbe configurabile come un obbligo o un dovere ma semplicemente come un onere ragionevole, e le modalità tecniche di attuazione potrebbero essere particolarmente

²⁴ Cito, fra i molti, S. FERRARI, *Segni della fede nelle istituzioni*, in *Il Regno*, 1995, fasc. 16; più recenti, R. BOTTA, *Simboli religiosi e autonomia scolastica*, in *Corr. giur.*, 2004/2, p. 242; S. CECCANTI, *E se la Corte andasse in Baviera*, in AA.VV., *La laicità*, cit., in particolare pp. 21 ss., in cui l'A. suggeriva il ricorso ad una sentenza addittiva della Corte costituzionale che dichiarasse le norme sull'esposizione del simbolo incostituzionali nella parte in cui non prevedono che la presenza del simbolo sia decisa nell'ambito dell'autonomia scolastica; M. CARTABIA, *Il crocifisso e il calamaio*, in AA.VV., *La laicità*, cit., in particolare pp. 69 ss.; C. PANZERA, «Juristen böse Christen»? *Crocifisso e scuole pubbliche, una soluzione «mite»*, in AA.VV., *La laicità*, cit., pp. 251 ss.;

²⁵ Affermando la vigenza delle norme che impongono l'obbligo di esposizione del crocifisso, il Tar Veneto, nella citata sentenza 1110/2005, esclude che alle singole comunità scolastica possa essere affidata la scelta circa la presenza del simbolo nelle aule.

²⁶ Il dibattito è sorto allorché, alla sentenza della Corte costituzionale tedesca che ha dichiarato illegittima la presenza del crocifisso nelle aule per contrasto con il diritto alla libera formazione della coscienza degli alunni (*Bundesverfassungsgericht*, sent. 16 maggio 1995, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1995/3, pp. 808 ss.), è seguito un intervento del legislatore della Baviera, sensibile al forte radicamento della tradizione cristiana nel proprio *Land*, che ne ha temperato la portata, prevedendo l'obbligo di affissione del simbolo, salvo eventuali opposizioni per motivi seri comprensibili inerenti alla fede o ad una visione del mondo. In tale ipotesi il direttore scolastico, intrapreso un tentativo di conciliazione, è legittimato ad adottare, per il singolo caso e informata l'autorità scolastica, un provvedimento che rispetti la libertà di fede dell'opponente ed operi un bilanciamento equo tra le convinzioni religiose o ideologiche di tutti gli interessati della classe, compresa la maggioranza. In tema si vedano i commenti di M. NUNZIATA, *Difesa della opponibilità del crocifisso nelle aule scolastiche statali: in margine ad una recente pronuncia della Corte costituzionale tedesca*, in *Riv. giur. scuola*, 1996, pp. 609 ss., e i rilievi critici di J. LUTHER, *La croce della democrazia (prime riflessioni su una controversia non risolta)*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1996/3, pp. 681 ss.

attente al rispetto della *privacy*». In questo quadro, la rimozione del simbolo sarebbe concepibile solo quale *extrema ratio*, essendo preferibile «l'aggiunta di ulteriori, ove essa fosse consensuale e non ritenuta lesiva da parte di ulteriori studenti o genitori»²⁷. Una prima obiezione che simile orientamento potrebbe destare concerne l'effettiva tutela, di rilievo costituzionale²⁸, della libertà «negativa» del non credente²⁹, il cui diritto, in assenza di simboli religiosi di riferimento, non può essere assicurato, in virtù del principio di uguaglianza senza distinzione di religione, come *extrema ratio* siccome connesso alla rimozione del crocifisso. A meno che la prospettiva richiamata non implichi la garanzia a tutti del diritto di esporre non solo simboli religiosi, ma anche immagini di matrice filosofica o ideologica, con l'azzardo però di una possibile proliferazione infinita e indefinibile di segni appesi alle pareti: «una negazione del pluralismo in favore di una pluralità di monismi»³⁰. Tuttavia, le maggiori perplessità sorgono in quanto simile dottrina sembra presupporre un'indagine – affidata, per di più, alla discrezionalità dell'autorità amministrativa scolastica - sul «grado» di conflittualità tra la coscienza individuale e l'esposizione del simbolo, quasi che la tutela del diritto inviolabile dipendesse dalla «misura» di ciascun convincimento personale sul problema. Il criterio, che trova il limite della mancanza di elementi di giudizio attendibili nel valutare il «foro interno», si scontra con la tutela dell'integrità del convincimento religioso o a - religioso che, accolta dalla giurisprudenza costituzionale³¹ e dalla più recente disciplina in tema di obiezione di coscienza³², svincola l'esercizio del diritto di libertà dall'analisi delle motivazioni individuali offerte.

²⁷ Le espressioni riportate sono di S. CECCANTI, *E se la Corte*, cit., pp. 21 – 22.

²⁸ Risale alla fine degli anni settanta l'intervento (sent. 10 ottobre 1979 n. 117, in *Giur. cost.*, 1979, I, pp. 816 ss.) con cui il giudice della legge ha ricondotto all'ambito dell'art. 19 Cost. la libertà di chi non crede.

²⁹ Osserva S. LARICCIA, *Diritti di libertà in materia religiosa e principi di imparzialità e di laicità delle istituzioni civili: la parola alla Corte costituzionale*, in A.A.V.V., *La laicità*, cit., p. 187: «L'imparzialità dell'istituzione pubblica di fronte al fenomeno religioso deve realizzarsi attraverso la mancata esposizione di simboli religiosi piuttosto che attraverso l'affissione di una pluralità di simboli, che non potrebbe in concreto essere esaustiva e comunque finirebbe per ledere la libertà religiosa negativa di coloro che non hanno alcun credo». In questo senso si veda pure R. TOSI, *I simboli religiosi e i paradigmi della libertà religiosa come libertà negativa*, in A.A.V.V., *La laicità*, cit., in particolare pp. 309 – 310.

³⁰ Con queste parole N. COLAIANNI, *La «laicità» della croce e la «croce» della laicità*, pubblicato su www.olir.it, maggio 2004, p. 4. Simile pericolo, riconosciuto espressamente dall'A., non gli impedisce di sostenere che «sembra possibile sfuggire all'alternativa secca, e anche pedagogicamente insoddisfacente, tra il crocifisso imposto per legge e la parete nuda, lasciando all'autonomia delle singole classi la decisione di esporre il crocifisso ed altri simboli» (p. 3).

³¹ Il carattere «non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza» del diritto di libertà religiosa è espressamente riconosciuto dalla Corte costituzionale (sent. 12 aprile 1989 n. 203, in *Giur. cost.*, 1989, I, pp. 898 ss.), che ha altresì rilevato come l'interrogazione della coscienza debba «essere conservata attenta al suo unico oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale di religione».

³² L'art. 4 l. 8 luglio 1998 n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione al servizio militare, dispone unicamente che la domanda di opposizione all'uso delle armi riporti l'espreso richiamo alla scelta di coscienza, senza che l'accoglimento dell'istanza sia soggetto alla valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa, come invece era previsto nella disciplina previgente, in cui l'assegnazione al servizio civile sostitutivo costituiva un mero interesse legittimo. Per un esame della giurisprudenza costituzionale in materia di obiezione di

L'inquadramento del tema nei termini di un conflitto tra la presenza del crocifisso e il credo religioso o filosofico presta inoltre il fianco a quelle obiezioni (sorte, non a caso, su questo terreno) che, mutuando alcune argomentazioni proposte dalla giurisprudenza più di tre lustri or sono, prospettano una visione sfumata dei potenziali livelli di conflittualità, degradando il significato religioso del simbolo attraverso l'assegnazione di una più semplice valenza storico - culturale³³. In questa prospettiva, si è sostenuto che «la presenza di un arredo siffatto non può costituire pregiudizio alcuno per la formazione culturale e ideologica dell'alunno perché, pur costituendo il crocifisso un simbolo delle religioni cristiane (e non soltanto di quella cattolica), esso assume rilievo per lo Stato italiano, data la particolare importanza che la figura del Cristo ha assunto nella nascita e nella evoluzione della civiltà occidentale»³⁴. Il rischio sotteso a simile orientamento è evidente. Chi negasse la presenza del crocifisso sarebbe tacciato del rifiuto di accettare il patrimonio culturale proprio della comunità di riferimento, cessando di farne (o non riuscendo a diventarne) parte. Per altro, occorre rammentare di rimando che la Corte di Strasburgo ha escluso la legittimità del richiamo alla tradizione per

coscienza, determinante nella elaborazione che ha portato al riconoscimento in certi casi del diritto soggettivo all'obiezione, si veda A. ALBISETTI, *La Corte costituzionale e l'obiezione di coscienza*, in AA.V.V., *L'obiezione di coscienza tra tutela della libertà e disgregazione dello Stato democratico*, a cura di R. BOTTA, Milano, 1991, pp. 143 ss. La dottrina, da tempo critica sul giudizio discrezionale circa la fondatezza e la sincerità dei motivi adottati dall'obiettore (si veda, tra tutti, R. BERTOLINO, *L'obiezione di coscienza*, in *Dir. eccl.*, 1983, I, pp. 323 ss.) ha rilevato come «conformemente allo spirito liberale e democratico di un sistema giuridico che non voglia penetrare nel "sacrario" della coscienza individuale -, il nostro ordinamento quando attribuisce rilevanza giuridica al fatto di coscienza (in particolare, all'appartenenza confessionale), per il compimento di determinati atti, non indugia in "esami" circa la sincerità dei motivi coscienziali adottati, ma reputa sufficiente (e forse, anzi, doveroso) limitarsi a richiedere la sola dichiarazione, oppure, in taluni casi prescinde da essa» (V. TURCHI, *Obiezione di coscienza*, in *Dig. disc. priv.*, vol. Agg., II, Torino, 2003, pp. 955 - 956). In termini analoghi si era espresso il parlamento europeo, che nella risoluzione del 7 febbraio 1983, al punto 3, ha osservato: «non vi è tribunale né commissione che possa sondare la coscienza di un individuo e che, pertanto, una dichiarazione individualmente motivata deve essere sufficiente, nella stragrande maggioranza dei casi, per ottenere il beneficio previsto per gli obiettori di coscienza». Il tema, più in generale, è oggetto dei recenti approfondimenti monografici di N. COLAIANNI, *Tutela della personalità e diritti della coscienza*, Bari, 2000, e di G. DI COSIMO, *Coscienza e Costituzione*, Milano, 2000.

³³ In questo senso si vedano G. DALLA TORRE, *Consultando la legge per trovare chiarezza*, in *I Martedì*, 1988, 1(67), pp. 41 - 42; M. NUNZIATA, *Difesa*, cit.; J. LUTHER, *La croce*, cit., per il quale il simbolo dovrebbe essere reinterpretato in chiave laica, attraverso una rivisitazione razionale, svincolata dal proprio specifico significato confessionale e finalizzata a cogliere il valore storico - culturale dell'immagine religiosa nell'evoluzione della società. Più recenti, P. CAVANA, *La questione del crocifisso in Italia*, pubblicato su www.olir.it, maggio 2004; F. PATERNITI, *Tutelare il crocifisso quale simbolo del patrimonio storico e dell'identità culturale della nazione*, in AA.V.V., *La laicità*, cit., pp. 265 ss.; Di segno opposto i rilievi di R. BOTTA, *Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale*, Torino, 2002, pp. 177 ss.; A. GUAZZAROTTI, *Giudici e minoranze religiose*, Milano, 2001, pp. 117 ss.; A. VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, Milano, 1998, pp. 35 ss., in cui l'A. afferma con decisione che l'orientamento criticato è artificio in quanto frutto di un «ingegnoso stratagemma interpretativo» in grado di nascondere il privilegio verso un determinato credo (quella della maggioranza dei consociati) dietro la facciata di un intervento a tutela di simboli solo asseritamente privi dell'originario messaggio religioso sulla scorta di una loro presunta (assoluta) secolarizzazione; L. ZANNOTTI, *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, in *Dir. eccl.*, 1990, I, pp. 328 ss.;

³⁴ Pret. Roma, ord. 28 aprile 1986, in *Dir. eccl.*, 1986, II, 419 ss.; il medesimo indirizzo è stato seguito dal Consiglio di stato, nel citato parere n. 63 del 1988. In linea anche Tar veneto, sent. 1110/2005, cit., che evoca il carattere di simbolo dell'identità culturale del crocifisso non al fine di escluderne un significato in potenziale contrasto con la coscienza individuale, quanto al fine di giustificare la compatibilità con il principio di laicità dello stato.

confutare il contrasto tra l'imposizione di obblighi di origine religiosa e la libertà di coscienza³⁵.

4. *L'illegittimità della presenza del simbolo religioso: dal contrasto con la libertà di coscienza al conflitto con la laicità dello stato*

Stupisce che la soluzione di affidare la decisione di esporre l'effigie religiosa agli istituti di istruzione venga riproposta dopo che la questione, sulla scorta dei più recenti interventi giurisprudenziali³⁶, è stata reimpostata nei termini di un contrasto con il principio di laicità dello stato e con i suoi corollari. Il rinnovato quadro del problema alimenta nuovi dubbi di legittimità sulla presenza del simbolo, che vanno al di là del conflitto con la libertà di coscienza individuale e che non possono essere sciolti in virtù delle determinazioni di una singola comunità scolastica. Invero, anche nell'ipotesi in cui la scelta venisse adottata dalla totalità degli interessati (ipoteticamente esclusi, pertanto, eventuali conflitti di coscienza) l'esposizione del crocifisso contrasterebbe, in ogni caso:

- con la separazione tra ordine dello stato e ordine delle chiese³⁷, che impedisce l'identificazione della struttura pubblica con qualsivoglia segno (anche solo di origine) confessionale; il rispetto del principio è funzionale alla tutela del carattere pluralistico dell'ordinamento nel suo complesso, in regime di equidistanza e di imparzialità dello stato di fronte a tutte le confessioni religiose³⁸;

³⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 18 febbraio 1999 (Buscarini e al. c. Repubblica di San Marino, pubblicata in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1999/3, p. 725), in cui è stato ritenuto lesivo del diritto di libertà di coscienza garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo l'imposizione ai parlamentari della repubblica di un giuramento con formula religiosa, malgrado ne fosse stata invocata la giustificabilità in quanto caratteristica, al di là dello specifico significato di fede, dei valori tradizionali radicati nella storia di quella comunità nazionale. Per un commento alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo segnalo J. DUFFAR, *La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de liberté religieuse*, in A.A.V.V., *Quelle «politique» religieuse en Europe et en Méditerranée? Enjeux et perspectives*, Aix – Marseille, 2003, pp. 141 ss.; M. LUGLI – I. PISTOLESI, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla libertà religiosa*, Milano, 2003.

³⁶ Il merito di aver di aver analizzato per prima i profili di contrasto tra l'esposizione del simbolo religioso ed il principio di laicità dello stato va a Cass. pen., sent. 1 marzo 2000 n. 439, cit., le cui argomentazioni sono state raccolte dalla citata ordinanza 56/2004 con cui il Tar Veneto ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.

³⁷ Sul punto si veda M. MANCO, *Esposizione del crocifisso e principio di laicità dello Stato*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2005/1, pp. 44 – 45, secondo il quale si contravviene al principio di alterità tra gli ordini «anche nel momento in cui gli organi statali provvedono all'esposizione del crocifisso in spazi pubblici dei quali fruiscono esclusivamente fedeli della religione cattolica».

³⁸ La lettura segue l'impostazione delineata dal giudice delle leggi, che ha specificato come il principio supremo di laicità caratterizzi «in senso pluralistico la nostra forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse» (sent. 18 ottobre 1995 n. 440, in *Giur. cost.*, 1995, pp. 3475 ss.), e implichi, come già ricordato, il dovere di «equidistanza» e di «imparzialità» nei confronti di tutte le confessioni religiose (in questo senso le citate sentenze n. 508/2000 e n. 346/2002). Il ruolo dell'ordinamento di impedire «nel rispetto del principio di “non identificazione”, che ciascuno dei particolari progetti di società, di cui le varie componenti si fanno portatrici, si consolidi in una dimensione globale e totalizzante ad esclusione di tutti gli altri» è evidenziato da S. BERLINGÒ, *Fonti del diritto ecclesiastico*, in S. BERLINGÒ – G. CASUSCELLI – S. DOMIANELLO, *Le fonti e i principi del diritto ecclesiastico*, Torino, 2000, p. 5.

- con il dovere di imparzialità della pubblica amministrazione nell'erogare il servizio di istruzione, cui è strumentale la materiale neutralità dello spazio in cui si svolge l'attività amministrativa³⁹;

Ove invece la decisione di esporre l'effigie religiosa fosse adottata «a maggioranza», anche in presenza adeguati strumenti di composizione dei conflitti di interesse emergenti in ciascuna realtà, vi sarebbero ulteriori profili incompatibilità, in particolare:

- con la tutela delle minoranze⁴⁰, che non possono essere soggette ad un trattamento di sfavore in base all'elemento religione, stante il «chiaro divieto posto in materia»⁴¹ dal principio di uguaglianza;
- con il carattere «positivo» della laicità italiana in chiave promozionale della libertà religiosa o di coscienza di chiunque fosse portatore di una idealità contrastante con quella rappresentata dal simbolo; sarebbe evidente il contrasto tra il dato interventista dello stato – ordinamento rispetto alla concreta realtà dello stato – apparato, nel cui strutte si consumerebbe una compressione delle prerogative affidate alla cura del primo⁴².

Le elencate censure di illegittimità sarebbero sollevabili anche di fronte alla sopra ricordata ipotesi di aggiungere accanto al crocifisso simboli appartenenti ad altre tradizioni religiose. Sul punto occorre tuttavia fare una precisazione. A differenza dell'ordinamento francese⁴³, in Italia il principio di laicità non sembra di ostacolo alla libertà di professare «liberamente» la propria fede nelle strutture pubbliche; di eventuali limitazioni in questo senso non v'è traccia nel testo della Carta costituzionale né nell'elaborazione del principio

³⁹ In questo senso si veda G. CASUSCELLI, *Laicità dello Stato e aspetti emergenti della libertà religiosa: una nuova prospettiva per le intese*, in A.A.V.V., *Studi in onore di F. Finocchiaro*, I, Padova, 2000, p. 482. Insiste sull'esigenza di neutralità dello spazio pubblico G. BRUNELLI, *Neutralità dello spazio pubblico e «patto repubblicano»: un possibile modello di integrazione sociale*, in A.A.V.V., *La laicità*, cit., pp. 54 – 55; sottolinea il legame tra pluralismo, imparzialità e neutralità dello spazio pubblico S. LARICIA, *Diritti*, cit., pp. 187 – 188.

⁴⁰ Nella citata sentenza n. 440 del 1995 la Corte costituzionale ha escluso la legittimità di trattamenti differenziati sulla base della consistenza numerica degli appartenenti ad una confessione religiosa. In questa prospettiva (già delineata nella precedente sent. 28 luglio 1988 n. 925, in *Giur. cost.*, 1988, I, pp. 4294 ss. e sviluppata, in relazione al dato cosiddetto «sociologico» o «qualitativo», nella successiva sent. 14 novembre 1997 n. 329, in *Giur. cost.*, 1997, III, pp. 3335 ss.), è da escludersi che la religione di «maggioranza» possa godere di una posizione privilegiaria in un ordinamento laico e pluralista come quello italiano. Sul rapporto tra il principio di uguaglianza e la tutela dell'identità confessionale delle minoranze si veda G. CASUSCELLI, *Uguaglianza e fattore religioso*, in *Dig. disc. pubbl.*, XV, Torino, 1999, in particolare pp. 448 – 449. In tema si confronti anche S. BARAGLIA, *Il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche: una questione ancora aperta*, in *Giur. cost.*, 2004, pp. 2145 ss.

⁴¹ CASS. pen., sez. V, sent. 1 marzo 2000 n. 439, cit.

⁴² Sul tema, si veda N. COLAIANNI, *Istruzione religiosa*, in *Enc. giur.*, XVIII, Roma, 1996, in particolare pp. 4 ss.

⁴³ Mi riferisco alla recente legge francese 15 marzo 2004 n. 228, che ha vietato agli studenti della scuola pubblica di indossare segni di manifestazione «ostensibile» della propria appartenenza religiosa. Ha commentato il provvedimento B. BASDEVANT GAUDEMET, *Commentaire de la loi du 15 mars 2004*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2004, II, pp. 407 ss.; si vedano inoltre P. CAVANA, *I segni della discordia. Laicità e simboli religiosi in Francia*, Torino, 2004; A. FERRARI, *La lutte des symboles et l'espoir du droit. Laïcité et voile islamique en France au début du nouveau millénaire*, in *Migrations Société*, vol. 16, n° 96, novembre - décembre 2004, pp. 71 ss.

offerta dal giudice delle leggi. Anzi, il pluralismo⁴⁴ alla base del sistema di istruzione necessita della promozione del confronto tra le diverse dimensioni religiose o culturali proprio all'interno delle aule scolastiche, luogo deputato alla formazione degli alunni. Pertanto, trovo ammissibile la previsione di spazi, anche all'interno delle singole aule, in cui possano trovare materialmente luogo i segni, non pre – selezionati, delle differenti appartenenze ideologiche o confessionali dei discenti. In questo senso, sarebbe scongiurato il pericolo di una scuola asettica, dai muri spogli. La questione muta radicalmente quando, invece, uno o più simboli (è indifferente il numero) trascendessero la natura di rappresentazioni della libertà individuale degli studenti per assurgere a immagini identitarie dell'istituto statale, in quanto pre – scelti dall'autorità scolastica e/o esposti (come, ad oggi, il crocifisso, ove presente) secondo modalità privilegiate. In tal caso sussiste il contrasto con il principio supremo di laicità dello stato nei corollari descritti.

Le medesime considerazioni possono essere opposte alle obiezioni che, anche in rapporto al principio di laicità dello stato, giustificano la presenza del crocifisso nel suo significato storico – culturale. In simile ipotesi la replica sembra ancora più agevole; e non tanto perché la «polivalenza significante»⁴⁵ del simbolo escluda che possa essere attribuito un significato con certezza secolarizzato dei segni di origine religiosa. Piuttosto, appare del tutto arbitraria l'identificazione dello stato apparato con un unico simbolo culturale, poiché risulta artificioso ordinare secondo una rapporto di gerarchia l'alchimia di fattori su cui si sono costruite le radici delle nostre società⁴⁶. Non v'è dubbio che il crocifisso possa assumere, per alcuni, un prevalente valore storico e culturale, ma questo non significa che la sua presenza debba essere imposta in quanto immagine rappresentativa dell'identità nazionale⁴⁷. Basti ricordare infatti che esiste già una norma di previsione «del» simbolo rappresentativo dello stato: l'art. 12 cost. indica nel tricolore italiano la bandiera della Repubblica⁴⁸. Inoltre, nella definizione di

⁴⁴ Il d. lgs. 297/94 (artt. 1, 2, 118, *etc.*) pone quali principi essenziali dell'istruzione pubblica il pluralismo culturale e la libertà di coscienza degli alunni, in conformità al disposto della carta costituzionale, espressamente richiamata.

⁴⁵ Con queste parole L. ZANNOTTI, *Il crocifisso*, cit., p. 338; insiste sulla pluralità di significati del crocifisso la citata recente sentenza 1110/05 del Tar veneto, in cui viene escluso che al simbolo possa essere attribuito un solo valore storico – culturale.

⁴⁶ Sul punto M. MANCO, *Esposizione*, cit., in particolare p. 32.

⁴⁷ Secondo D. FERRI, *La questione del crocifisso tra laicità e pluralismo culturale*, in A.A.V.V., *La laicità*, cit., p. 138, «[p]oiché una comunità politica può avere diverse culture, lo Stato deve necessariamente tutelarle tutte, senza farsi portatore di nessuna, poiché è in questo che si realizza l'imprescindibile principio pluralistico. Laddove si appropri di un simbolo riconducibile esplicitamente ad una cultura, ad un'identità, nella fattispecie quella cattolica [...] lo Stato disattende palesemente al principio di libertà della cultura».

⁴⁸ Sul punto si veda R. BIN, *Inammissibile, ma inevitabile*, cit., 40, in cui l'A. osserva: «più si connota come simbolo dell'identità nazionale, il simbolo si scontra con un preciso "muro" costituzionale, posto da un articolo della costituzione ingiustamente trascurato nel dibattito: l'art. 12. Sì, perché prescrivere in costituzione i colori della bandiera a questo è servito, a irrigidire l'emblema della nazione, il suo simbolo identitario, impedendo che una maggioranza politica (o religiosa) determinata vi aggiunga i suoi "simboli"».

laicità offerta dalla Corte costituzionale nella nota sentenza 203/89, il principio condiziona non solo l'instaurarsi di un pluralismo confessionale, ma anche al dispiegarsi di un ampio pluralismo culturale, che implica una neutralità dello stato rispetto alle specifiche opzioni privilegiate dai consociati in campo, per esempio, artistico o scientifico⁴⁹. In questa prospettiva, proprio perché lo stato democratico e laico si contrappone ai modelli dello stato etico o dello stato di cultura, non essendo vincolato al perseguimento di un obiettivo etico o culturale prefissato, nessun riferimento (non solo religioso ma anche) culturale può essere prescelto⁵⁰ onde assurgere ad archetipo di identità valido per tutti.

5. Imposizione del simbolo e separazione tra ordine statale e ordine confessionale

Si è sopra accennato al contrasto che sussiste tra la presenza del crocifisso nelle strutture pubbliche e il principio di separazione tra ordine dello stato e ordine delle confessioni religiose. Chiarisco il concetto. Come noto, il complesso di materie che costituisce lo «specifico religioso»⁵¹ dà vita ad un ambito estraneo alla sfera temporale, in ossequio alla reciproca indipendenza e sovranità, ciascuno nel proprio ordine, tra stato e chiesa, alla base del principio supremo di laicità. Dovendosi considerare la rappresentazione degli specifici interessi religiosi propria dell'ordine confessionale, il principio di separazione dei due ambiti esclude che lo stato possa esercitare una simile titolarità, attribuita alle religioni. La questione dei simboli è paradigmatica: essendo ogni immagine religiosa uno strumento significativo di espressione dell'idealità di fede, allo stato ne è precluso l'utilizzo, a pena di una indebita invasione in un campo (di libertà) riservato alla sfera spirituale⁵². Per il crocifisso il nodo è ancora più complesso. Dato il carattere evocativo legato alle modalità concrete di esposizione dell'effigie nei luoghi pubblici, il conflitto con il principio di separazione degli ordini assume la massima intensità, in quanto lo stato – apparato non si limita ad una rappresentazione di un

⁴⁹ Si confronti F. RIMOLI, *Laicità*, in *Enc. giur.*, XVIII, Roma, 1996, p. 11, in cui l'A. evidenzia che «[d]i laicità dello Stato si deve parlare, ovviamente, per ciò che riguarda l'intero ambito delle attività *lato sensu* inerenti alla sfera intellettuale [...] In tal senso è evidente che la libertà della cultura, e in essa della ricerca scientifica e artistica, è mezzo essenziale per consentire l'espressione e l'integrazione pluralistica, essenza dello Stato laico».

⁵⁰ Osserva E. SPAGNA MUSSO, *Lo stato di cultura nella costituzione repubblicana*, Napoli, 1961, p. 24, il quale insiste sulla libertà di cultura garantita dall'ordinamento costituzionale ove sia esclusa la «preformazione sociali in genere e politiche in specie, tramite la preformazione in senso obbligatorio degli orientamenti individuali».

⁵¹ L'espressione è di G. CASUSCELLI, *Concordati, intese e pluralismo confessionale*, Milano, 1974, p. 163, ove l'A. sottolinea come in tale ambito viga un «divieto assoluto per il legislatore laico di regolamentazione».

⁵² Si è di recente osservato come «una lettura teologica del simbolo religioso comporta un'evidente interferenza del magistrato civile in una sfera di competenza a lui estranea [...] mentre la sua lettura alla luce del dato sociale [...] risulta più rispettosa del principio di laicità e della distinzione degli ordini, civile e religiosa» (P. CAVANA, *La questione*, cit., p. 7). Di rimando, occorre evidenziare che riconoscere il crocifisso come simbolo religioso non prevede affatto una sua lettura «teologica», in quanto non implica un'indagine sul merito dei contenuti di fede che l'immagine incarna. Il giudizio si basa sulla semplice considerazione – questa sì basata su un dato storico e sociale – che esso costituisce un simbolo del cristianesimo.

messaggio di fede, ma, addirittura, si identifica con esso⁵³. Infatti, la preselezione operata dalle pubbliche istituzioni di una immagine religiosa da esporre nelle proprie strutture si traduce in manifestazione di una identità confessionale specifica. In altre parole, l'appropriazione da parte dello stato di una immagine religiosa e «l'imposizione della sua presenza come obbligo rivolto alla totalità dei consociati attraverso strumenti autoritativi generali»⁵⁴ contrasta con il principio di separazione degli ordini, che impone la neutralità, anche visiva, del luogo pubblico⁵⁵. L'orientamento si basa su una considerazione fondamentale illustrata dal giudice delle leggi nella citata sentenza n. 334 del 1996. Afferma la Corte: «[è] in causa la natura stessa dell'essere religioso, ciò che, nell'ordine civile, può essere solo manifestazione di libertà». In altre parole, il principio costituzionale di separazione degli ordini implica che quanto per lo stato appartiene alla sfera di libertà degli individui non può essere oggetto da parte dei pubblici poteri di una prescrizione obbligatoria che vincoli tutti, e ciò indipendentemente dalla circostanza che il suo contenuto sia conforme, estraneo o contrastante alla coscienza religiosa individuale⁵⁶. Nel caso in esame, le norme che prescrivono la presenza del crocifisso nei luoghi pubblici danno vita ad una imposizione religiosamente «sensibile», estranea dunque per il suo contenuto alla sfera temporale⁵⁷, riservata per tale natura all'esercizio della libertà religiosa o di coscienza di ciascun individuo nel manifestare (o non manifestare) la propria appartenenza confessionale attraverso l'uso (o il non uso) di simboli religiosi.

6. *L'equazione simbolo religioso = simbolo culturale = simbolo identitario al vaglio del principio di alterità tra sfera temporale e sfera spirituale.*

⁵³ Osserva sul punto N. COLAIANNI, *La «laicità»*, cit., p. 2: «il crocifisso non è un simbolo passivo, ma produce l'effetto di un appello alla coscienza di ognuno e comunica, quindi, una identificazione dello Stato con quel simbolo: nel senso, anzitutto, di un'unità tra insegnamento scolastico e contenuti di fede, tra *fides e ratio* [...] e poi di un'unità più profonda tra società italiana (ed europea) e religione cristiana. Questa identificazione, poi, in una società multiculturale e multireligiosa, non può che condurre all'idea che le altre religioni, pur in principio egualmente libere, a scuola e negli uffici pubblici sono soltanto da tollerare e comunque non contano nel processo formativo».

⁵⁴ Ho già fatto ricorso all'espressione in V. PACILLO – J. PASQUALI CERIOLI, *I simboli*, cit., pp. 45 – 46.

⁵⁵ Non persuade l'orientamento di P. CAVANA, *La questione*, cit., p. 12, che, se da un lato riconosce come l'ordinamento italiano conferisca alla laicità una portata giuridico – istituzionale «che si risolve essenzialmente nella distinzione tra ordine civile e ordine religioso (art. 7, co. 1 Cost.) e nella conseguente aconfessionalità dello Stato», rifiuta la neutralità materiale delle strutture pubbliche rispetto a simboli identificatori del luogo, pur essendo questa una logica conseguenza dell'affermazione del principio di separazione degli ordini.

⁵⁶ Come risaputo, con la sentenza n. 334 del 1996 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 238, comma 1, seconda proposizione, e comma 2, del codice di procedura civile, limitatamente alle parole che costituivano la formula religiosa del giuramento decisorio.

⁵⁷ Osserva sul punto S. BARAGLIA, *Il crocifisso*, cit., p. 2144: «l'affissione del crocifisso nelle scuole statali, sebbene non possa considerarsi un obbligo al compimento di atti di culto, resta comunque un'imposizione «simbolica», avente carattere parzialmente (se non prevalentemente) religioso, da parte di soggetti pubblici».

Un importante studioso ha osservato di recente che «una risposta alle ansie della globalizzazione culturale, al panico della perdita della propria identità [...] è la rivendicazione di identità locali “forti”, in grado di competere con quella temuta e mal definita globalità»⁵⁸. Il fenomeno sconta un curioso paradosso: tanto più si sottolinea acriticamente l'importanza sociale e politica del fattore identitario, quanto più ci si discosta dal suo significato originario⁵⁹. La questione del crocifisso ne è un esempio, in quanto «la valenza identitaria e culturale del simbolo prevale sul suo significato di fede e consente pertanto di coagulare, attorno alla difesa di un simbolo cristiano, consensi molto più ampi di quelli che corrispondono al numero di credenti o dei praticanti»⁶⁰.

Il caso rivela lo sviluppo di un nuovo rapporto di strumentalità della religione alle esigenze della comunità politica⁶¹, con l'avallo dell'autorità ecclesiastica. In altre parole, sta avanzando - sotto la coperta della trasformazione in senso democratico degli ordinamenti secolari - un rinnovato modello di (mono o pluri) confessionismo⁶², in cui lo strumento di unione tra stato e chiesa prescinde dal patrimonio dottrinale del culto, ma è costituito dal (tranquillizzante) radicamento nel tempo della comunità confessionale sul territorio. Questa visione tende a evidenziare la distanza tra confessioni tradizionali e confessioni diverse⁶³, cui giova una diversità «a livello di riconoscimento simbolico e di statuto giuridico»⁶⁴ tra i vari gruppi religiosi. La copertura giuridica di simile disegno passa attraverso l'attribuzione di una portata debole al principio supremo di laicità, in cui il significato della formula della «eguale libertà» sancita dal primo comma dell'art. 8 Cost. si riduce, come in passato, alla pura ammissione di

⁵⁸ S. SETTIS, *Futuro del “classico”*, Torino, 2004, p. 5.

⁵⁹ S. SETTIS, *Futuro*, cit., pp. 4 – 6, in cui l'A. rileva il paradosso con riferimento agli studi classicistici: «via via che si sa (o si è disposti a imparare) sempre meno dell'antichità greca a romana, tanto più si consolida nel nostro paesaggio culturale l'immagine delle civiltà “classiche” (specialmente la greca) come la radice ultima e unica di tutta la civiltà occidentale, come il deposito dei valori più garantiti e più alti (per esempio la democrazia). [...] Meno sappiamo il greco e il latino, meno leggiamo (anche in traduzione) quelle letterature, e più parliamo dei Greci e dei Romani, ma in modo sempre più sclerotizzato, convenzionale, morto».

⁶⁰ Con queste parole S. FERRARI, *Le religioni nel processo di unificazione*, in *Concilium*, 2004, fasc. 2, p. 65, il quale rileva altresì che «la secolarizzazione delle scelte private non va più di pari passo con la laicizzazione delle istituzioni pubbliche: l'una procede senza rallentare, l'altra mostra qualche battuta d'arresto».

⁶¹ Osserva sul punto S. FERRARI, *Le religioni*, cit., p. 67: «[a]gli occhi degli Stati [...] le religioni tradizionali conservano - nonostante il loro seguito di fedeli convinti e praticanti si sia ormai ridotto - un rilevante significato in termini di risorsa sociale: ciò tanto sotto il profilo culturale (dove l'apporto della religione serve a dare solido fondamento all'identità europea nel confronto/scontro che la oppone ad altre civiltà) quanto sotto quello etico (dove il ricorso alla religione viene utilizzato per governare un processo tecnologico in gradi di abbattere ogni limite) e politico (dove le religioni sono utili per rinforzare la stabilità e la coesione sociale messa a dura prova dai processi di immigrazione e dal terrorismo)».

⁶² In tema si veda V. PACILLO, *Neoconfessionismo*, cit.

⁶³ Il tema è affrontato da S. FERRARI, *Libertà religiosa e sicurezza in Europa dopo l'11 settembre*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2005/1, pp. 180 ss.

⁶⁴ Così S. FERRARI, *Le religioni*, cit., p. 66.

confessioni «altre», senza incidere tuttavia sul dovere di uguaglianza nel trattamento che il più evoluto approccio esegetico ha desunto dalla norma⁶⁵.

Resta tuttavia da chiedersi se il percorso che ha condotto, per alcuni, alla trasformazione del crocifisso in figura identitaria, passata per il richiamo ad un significato culturale del segno⁶⁶, sia compatibile con il canone dell'alterità tra ordine temporale e ordine spirituale. La risposta sembra essere negativa⁶⁷, in quanto il principio si frappone alla metamorfosi del patrimonio caratterizzante un'idealità di fede in valori di una «religione civile»⁶⁸. Invero, la giustificazione della presenza del simbolo come elemento del patrimonio storico e culturale presuppone – per stessa ammissione di chi la caldeggia – una «secolarizzazione» dell'immagine. Lo stato, cioè, riconosce sì vigenti le norme che prescrivono l'esposizione del crocifisso, ma ne giustifica la legittimità, tuttavia, in quanto il valore prettamente confessionale venga sostituito da una portata secolare, legata alla tradizione del paese. L'ordinamento civile, dunque, imponendo in via generale la presenza del simbolo nelle strutture pubbliche dopo averne mutato il significato, sottrae alla sfera spirituale, indipendente e sovrana nel proprio ordine, la libertà di disporre «liberamente» del proprio segno e, soprattutto, la titolarità nel custodire in via esclusiva il suo intimo contenuto. Sembra questa la direttrice fuorviante seguita dalla giurisprudenza amministrativa più recente⁶⁹, che è paradossalmente⁷⁰ ricorsa ad una lettura teologica⁷¹ del simbolo per giustificarne la compatibilità con il principio di laicità dello stato: i valori religiosi che il segno di fede incarna divengono fattori identitari alla base dell'evoluzione culturale e (anche) politica delle

⁶⁵ Sul punto rinvio allo studio di G. CASUSCELLI, *Uguaglianza*, cit., in particolare pp. 435 ss.

⁶⁶ In tema si vedano le osservazioni fortemente critiche di C. FUSARO, *Pluralismo e laicità. Lo Stato non può ridurre la fede a cultura, né costituire sul fatto religioso identità partigiane*, in AA.VV., *La laicità*, cit., in particolare pp. 151 ss.

⁶⁷ In questo senso si veda N. MARCHEI, *Il simbolo*, cit., p. 284, in cui l'A. osserva che «la sottrazione del Crocifisso allo specifico religioso e lo sviamento verso valori, quali la cultura o la civiltà, appartenenti all'ordine civile» viola il principio di separazione tra sfera temporale e sfera spirituale.

⁶⁸ In tema si veda A. FERRARI, *Laicità e religione civile: qualche osservazione su un «matrimonio dispari»*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2003/1, pp. 139 ss. Sui pericoli che corrono le società occidentali nel promuovere la formazione di una «religione civile» europea, si veda S. FERRARI, *Libertà*, cit., in particolare pp. 179 ss.

⁶⁹ Mi riferisco a Tar Veneto, sent. 1110/05, cit.

⁷⁰ Coglie i numerosi paradossi del tema E. DIENI, *Simboli, religioni e paradossi*, in www.olir.it, giugno 2005.

⁷¹ Nella citata sentenza 1110/05 del Tar Veneto si legge: «i simboli religiosi in genere implicano un meccanismo logico di esclusione [...] con la sola eccezione del cristianesimo, ove ben compreso [...], il quale considera secondaria la stessa fede dell'onnisciente di fronte alla carità, cioè al rispetto per il prossimo». Anche sotto questo profilo, la scelta ermeneutica del giudice amministrativo suscita serie perplessità in rapporto al principio di separazione degli ordini, con pregiudizio reciproco dell'autonomia tra sfera temporale e sfera spirituale. Il tribunale, infatti, nell'offrire una lettura del significato religioso del crocifisso, da un lato pone l'esito dell'indagine alla base di un provvedimento giurisdizionale dello stato, inserendo nel tessuto di quest'ultimo un elemento di valutazione ad esso estraneo; dall'altro, si appropria del ruolo di interpretare il contenuto dogmatico dell'immagine con l'esercizio di una sorta di «*munus docendi*», funzione che l'indipendenza e la sovranità del potere spirituale nel proprio ordine riserva alla libertà della chiesa. In senso conforme, pur partendo da presupposti diversi, si confronti P. CAVANA, *La questione del crocifisso in Italia*, in www.olir.it, maggio 2004, cit., p. 7.

società laiche. Questa scorciatoia interpretativa conduce al pericolo di una omologazione del contenuto della laicità statale con la nozione del concetto elaborata dalle fonti confessionali, il cui effetto sarebbe un depotenziamento radicale del nucleo giuridico del principio, strutturato dalla giurisprudenza del giudice delle leggi attorno al carattere pluralista, equidistante ed imparziale dell'ordinamento di fronte al fenomeno religioso.

Il processo di erosione della natura religiosa del crocifisso si compie dunque nel momento in cui esso assurge a fattore di identità del paese. Divenendo un segno di riferimento dell'intera collettività, nella quale convivono e godono di pari tutela diverse sensibilità religiose o ideologiche individuali, il simbolo viene inevitabilmente distratto dallo specifico ambito spirituale di appartenenza, per assumere una valenza secolarizzata come immagine della «tradizione» nazionale. Quest'opera di «assorbimento» - altrimenti detta «profanazione»⁷² - della croce nella sfera temporale costituisce un'indebita ingerenza nell'ambito delle questioni religiose, violando l'autolimitazione della sovranità dello stato in materia spirituale⁷³. A nulla rileva, d'altra parte, l'acquiescenza (*rectius*, l'incoraggiamento) dell'autorità ecclesiastica, in quanto la necessaria separazione degli ordini, principio di struttura dell'ordinamento costituzionale, è sottratta alla stessa disponibilità del potere civile e di quello confessionale.

⁷² In questo termini si è espressa la Corte costituzionale tedesca nella citata sent. 16 maggio 1995, che, nel ribadire il significato religioso del crocifisso, ha sottolineato come l'attribuzione al simbolo di un semplice significato culturale si tradurrebbe in una – appunto - «profanazione» dell'effigie, e, pertanto, in una della stessa autonomia confessionale dei cristiani.

⁷³ Sulla limitazione della sovranità statale in materia religiosa ricavabile dagli artt. 7, primo comma, e 8, secondo comma, Cost., si confronti S. BERLINGÒ, *Fonti*, cit., in particolare pp. 6 ss.